

SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la partecipazione ad eventi di carattere scientifico e culturale a favore di giovani ricercatori Soci della Società Italiana della Scienza del Suolo

(Approvato in Bari nell'Assemblea del 23 settembre 2019)

Indice sommario

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Iniziative Finanziabili
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Spese ammissibili
- Art. 5 Importo del contributo
- Art. 6 Modalità di presentazione della richiesta di contributo
- Art. 7 Modalità di erogazione del contributo
- Art. 8 Revoca della concessione del contributo
- Art. 9 Norme transitorie e finali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a giovani ricercatori per la partecipazione ad eventi e manifestazioni o per la realizzazione di iniziative in ambito scientifico e culturale, per conto della Società Italiana della Scienza del Suolo (da ora SISS).

Il Consiglio Direttivo della SISS decide ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, la quota da assegnare come contributo economico per le attività di cui all'Art. 2 che si terranno nell'anno in corso. Tale quota non può di regola essere superata.

Art. 2 Iniziative Finanziabili

Sono ammissibili a contributo le iniziative di un soggetto richiedente che perseguano obiettivi scientifici e culturali in linea con le finalità statutarie della SISS e che non prevedano supporto finanziario della Società, quali:

- partecipazione attiva a manifestazioni di interesse scientifico, convegni, workshop, seminari in Italia o all'estero, alle quali il soggetto richiedente partecipa in qualità di *presenting author* di comunicazioni orali e/o di relazioni ad invito;

- partecipazione a scuole, corsi di specializzazione, corsi di studio e/o formazione in Italia o all'estero;
- soggiorni di ricerca all'estero (per periodi non inferiori a due mesi) presso università o centri di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso imprese). Non sono considerati paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'Art. 2, giovani ricercatori con le seguenti caratteristiche:

- non essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- non aver raggiunto, al momento della domanda, l'età anagrafica di anni 35 ovvero aver conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di 7 anni;
- essere in regola col versamento delle quote sociali per l'anno in cui si avanza la richiesta e per l'anno precedente.

Art. 4 Spese ammissibili

In relazione al contributo concesso sono ammissibili spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nonché di iscrizione e frequenza a convegni, workshop, seminari, scuole, corsi di specializzazione, corsi di studio e/o formazione in Italia e all'estero. Le spese devono intendersi comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

Art. 5 Importo del contributo

L'importo di ciascun contributo, fino ad un massimo di 500,00 euro, è stabilito dal Consiglio Direttivo della SISS.

Art. 6 Modalità di presentazione della richiesta di contributo

La domanda di contributo deve essere indirizzata al Presidente della SISS e inviata nei seguenti modi:

- i) a mezzo raccomandata postale A/R all'indirizzo del Segretario SISS;
- ii) con posta elettronica all'indirizzo segretario@scienzadelsuolo.org.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione necessaria per una accurata valutazione della richiesta, debitamente controfirmata dal richiedente. Il beneficiario, nel caso di concessione del contributo, si impegna a dare menzione del contributo ricevuto dalla SISS in pubblicazioni o poster o comunicazioni a congressi. La SISS può riservarsi la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Il bando di concorso viene emanato almeno una volta l'anno.

Art. 7 Modalità di valutazione delle richieste di contributo

Il Consiglio Direttivo della SISS provvede a valutare le domande di contributo entro un mese dalla scadenza del bando ed a comunicarne tempestivamente l'esito ai beneficiari tramite pubblicazione sul sito web della SISS dell'elenco dei beneficiari con il relativo contributo assegnato e l'iniziativa finanziata. L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse della SISS.

Le domande dei candidati che hanno usufruito del contributo SISS nei 3 anni precedenti il bando non saranno ammesse a valutazione.

Art. 8 Modalità di erogazione del contributo

Su approvazione del Consiglio Direttivo della SISS il contributo erogato ai sensi dell'art. 5 viene reso disponibile al beneficiario previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta partecipazione all'evento per il quale è stato concesso il contributo e dei documenti relativi alle spese ammissibili (art. 4).

Il Consiglio Direttivo, dopo aver individuato i beneficiari del contributo e la quota ad essi assegnata, dà mandato al Tesoriere, per tramite del Presidente, di erogare la somma mediante bonifico bancario sul c/c del beneficiario. L'incentivo erogato in forma di contributo *una tantum* è esente da imposte sul reddito ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e non è soggetto a contributi previdenziali.

Art. 9 Revoca della concessione del contributo

La concessione del contributo viene revocata, in particolare, per:

- rinuncia del beneficiario;
- mancata presentazione della rendicontazione delle spese di cui all'art. 8;

- mancata partecipazione all'iniziativa originariamente programmata.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione dell'Assemblea della SISS.